

Elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo in un collegio unico nazionale con sistema proporzionale per garantire la rappresentanza di tutte le forze politiche e un dibattito sulle istituzioni europee.

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa popolare

Riforma del sistema elettorale per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo.

Articolo 1. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in una circoscrizione nazionale.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale. La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Le liste devono avere candidati di entrambi i sessi in ragione del 50% presentati in ordine alternato all'interno della lista.

4. Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze, nel qual caso i candidati devono essere di sesso diverso pena la nullità della preferenza.

5. L'assegnazione dei seggi all'interno della lista avviene sulla base dei voti di preferenza riportati, a parità di voti prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Articolo 2. Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature avviene tramite il deposito, presso il Tribunale di Roma, di una dichiarazione autenticata oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione della firma digitale e sottoscritta dai candidati e da almeno 20.000 e non più di 25.000 elettori iscritti nelle liste elettorali contenente il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e la residenza dei sottoscrittori, non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione.

2. La certificazione delle firme e la certificazione elettorale degli atti di cui al comma 1 si svolge, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati.

Articolo 3. - Rinvio alla legge vigente

1. Per quanto non in contrasto con gli articoli 1 e 2, continua ad applicarsi la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per definire le modalità di svolgimento delle elezioni europee, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) uniformare le previsioni vigenti per la presentazione delle candidature a quelle di cui all'articolo 2;

b) coordinare i criteri per l'attribuzione dei seggi alla disciplina di cui all'articolo 1.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione

del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato anche in assenza dei pareri.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.